

www.unicolavoro.ilsole24ore.com

Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 3 agosto 1987, n. 179

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 03.10.1987, n. 398 (G.U. 03.10.1987, n. 231)

Articolo 2

Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero

- 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
- a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
- b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
- c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica;
- e) idonee misure in materia di sicurezza.

(1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1, L. 03.10.1987, n. 398, è stato poi così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.